

□ **Interrogazione n. 1816**

*presentata in data 7 ottobre 2014*

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Brini

**“Stato di attuazione della legge regionale 25 novembre 2013, n.41 ad oggetto  
“Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n.15””**

a risposta orale urgente

Premesso:

che la legge regionale 25 novembre 2013, n.41, concernente “Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n.15”, dispone quanto segue:

- la Regione istituisce il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” (art.2, comma 1);
- la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” (art.2, comma 3);
- la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto i criteri e le modalità di assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”, di sospensione e di revoca del medesimo (art. 5, comma 1, lett.a);
- la Regione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l’elenco regionale dei “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free” (art. 4, comma 1);
- la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni che ottengono il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free (art. 5, comma 1, lett d) e art.6, comma 1.);

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:

lo stato di attuazione della legge regionale 25 novembre 2013, n.41, con particolare riferimento:

- a) alla determinazione delle caratteristiche ideografiche del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”;
- b) alla determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”, di sospensione e di revoca del medesimo;
- c) alla istituzione, presso la struttura competente della Giunta regionale, dell’elenco regionale dei “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free”;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni che ottengono il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”.